
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 del Reg.

Data 22-04-2020

OGGETTO: Approvazione programmazione del fabbisogno del personale annuale 2020 e triennale anni 2020-2022 e rideterminazione dotazione organica.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **11:20** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

Capula Antonio Maria	SINDACO	P
Fiori Roberto	ASSESSORE	P
Sini Valeria	ASSESSORE	A
Posadino Raffaella	ASSESSORE	P
Corso Giuseppe	ASSESSORE	P
Pinna Roberto	ASSESSORE	A

e risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il Segretario Comunale Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 36 del 25-03-2020 dell'ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI;

Acquisito il parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione;

Acquisito il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione;

Premesso che questo ente è tenuto all'adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, come prescritto dalle diverse disposizioni legislative e, in particolare:

- dall'art. 39 della legge n. 449/1997 e ss.mm.ii., che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale: *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

Preso atto che, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 3 del citato art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., *in sede di definizione del piano, occorre indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente* ;

Dato atto che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Attesa la competenza di questo organo visto l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che rimette alla giunta l'adozione di tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

Considerato che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con deliberazione n. 40 del 29.03.2019, pertanto entro un arco di tempo inferiore a 3 anni, per come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che è stata effettuata la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che da tale verifica risulta quanto segue:

- non risultano condizioni di sovrannumero di personale, ossia di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- non risultano condizioni di eccedenza di personale, ossia di personale a tempo indeterminato che non sia impegnato pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente;

DELIBERA DI GIUNTA n.43 del 22-04-2020 COMUNE DI CASTELSARDO

- sussiste la necessità di rafforzare il personale in servizio dell'ente al fine di pervenire al risultato di un'ottimale ed efficace gestione delle attività svolte. In particolare, si evidenzia la necessità prioritaria di rafforzare l'espletamento di funzioni di alta specializzazione e non con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti di programmazione e gestione del territorio a livello comunale ed intercomunale;

Appurato che la verifica delle condizioni di cui sopra è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ai dipendenti in servizio;

Considerato che l'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 7 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 e da ultimo dall'art. 3 del D.L. 26.06.2014 n.90, convertito con legge 11.08.2014 n.114 prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (comuni con oltre 1000 abitanti) assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e, in particolare:

1. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici;
2. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Visto il successivo comma 557-quater, introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del d.l. n. 90/2014 ai sensi del quale ai fini dell'applicazione del comma 557, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (pertanto, il triennio 2011/2013);

Dato atto che ai fini dell'applicazione delle limitazioni sopra indicate costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente; inoltre, in caso di mancato rispetto del comma 557 sopra citato trova applicazione il comma 4 dell'art. 76 della legge 133/2008, modificata dal D.L.6.12.2011 n.201, convertito con Legge 22.12.2011 n.214 e a decorrere dal 1.1.2012 dalla Legge 12.11.2011 n.183 a norma del quale *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto divieto altresì agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione;*

Visto che allo stato attuale della normativa per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate, nonché per gli anni 2020 e 2021 quelle derivanti dalle cessazioni che sono intervenute o interverranno nel corso dello stesso anno, fatto salvo che la concreta assunzione utilizzando queste ultime previsioni non può essere effettuata prima che la cessazione si siano effettivamente concretizzate; nonché nelle capacità assunzionali del quinquennio precedente (quindi per l'anno 2020 delle capacità assunzionali degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), ovviamente a condizione che non siano già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Rilevato che le nuove regole dettate dal D.L. n. 34/2019 non sono ancora operative, in quanto la loro entrata in vigore si concretizzerà solamente con l'emanazione dello specifico Decreto attuativo;

Considerato che nell'anno 2019 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale

rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2020 e per gli anni successivi;

Considerato che il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

Considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazione nella legge n. 160/2016, non sono ancora decorsi i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

Considerato, pertanto, che sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazione nella legge n. 160/2016 non sono ancora decorsi i termini per la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

Vista la nota prot. 42335 del 11/08/2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'art. 1 comma 234 della l. n. 208/2015 ha comunicato che in Sardegna sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali degli enti locali e lo sblocco avviene con riferimento alle capacità assunzionali 2015/2016, calcolate sulla spesa dei cessati 2014/2015, per le quali l'art. 1 comma 424 della l. n. 190/2014 aveva disposto un vincolo di utilizzo per i dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane;

Considerato, pertanto, che nella Regione Sardegna non vi sono più dipendenti degli enti di area vasta in soprannumero;

Considerato che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Rilevato che, come confermato da un orientamento giurisprudenziale consolidato, in riferimento al criterio di determinazione del budget di spesa degli enti locali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sul quale calcolare la percentuale di sostituzione del personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente di recente la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha ritenuto che “il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità”;

Richiamato, ai fini del calcolo della spesa del personale a tempo determinato, l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come modificato dall'art. 4 comma 102 della legge 183 del 12.11.2011 che dispone *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli artt. 62,63 e 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinativa e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”*;

Richiamato il comma 102 dell'art. 4 della Legge 183/2011 “Legge di stabilità 2012” che prevede che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 si applica anche agli enti locali, dall'anno 2012;

Richiamato l'art. 1 comma 6-bis del D.L. 216/2012 convertito con modificazioni nella legge 24.02.2012 n. 14 che dispone *“Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle*
DELIBERA DI GIUNTA n.43 del 22-04-2020 COMUNE DI CASTELSARDO

assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3 lettera b) della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013";

Preso atto che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente; inoltre, le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, non possono essere effettuate fino al completo riassorbimento del personale di polizia provinciale;

Dato atto che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (cd mobilità volontaria) non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

Accertato che l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali dell'ente, tenuto conto dei resti:

- nell'anno 2014 (capacità assunzionali 2015) non sono avvenute cessazioni dal servizio;
- che nell'anno 2015 si sono verificate 2 cessazioni;
- che nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno 2017 non si sono verificate cessazioni;
- che nel 2018 non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno 2019 si sono verificate n. 3 cessazioni dal servizio;

Accertato che ai fini delle cosiddette assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

Considerato che l'ente ha adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 13.01.2020 il piano di azioni positive 2020/2022 tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e che pertanto tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

Accertato il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1 gennaio 2007;

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

Vista l'allegata relazione sulle modalità di costruzione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e del piano annuale 2020 predisposta dall'ufficio personale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nella quale è riportata anche la rideterminazione della dotazione organica per il triennio 2020/2022, conformemente a quanto disposto dal d.lgs. n. 75/2017;

DELIBERA DI GIUNTA n.43 del 22-04-2020 COMUNE DI CASTELSARDO

Richiamato l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 ai sensi del quale “gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 comma 1 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti datato 17/04/2020 e pervenuto al protocollo al n. 5222 in data 21/04/2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.nn.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni in L. n. 96/2017;
- il d.lgs. n. 75/2017;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA

1. **di confermare**, vista l'annuale ricognizione, che nell'ente **non sono presenti nel corso dell'anno 2020 dipendenti in soprannumero e/o eccedenza**;
2. **di confermare** che, in conseguenza di quanto precede, l'ente **non deve avviare nel corso dell'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti**;
3. **di approvare** la rideterminazione della **dotazione organica (2020/2022)**, come risultante dai seguenti prospetti:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	Dotazione esistente al 01.01.2020	categoria posti		nuovi posti previsti
Istruttore Direttivo-resp. posizione	1	D1		0
Istruttore Direttivo servizio sociale	1	D1		0
Istruttore Direttivo servizio sociale	1	D1 - part-time al 83,34%		0
Istruttore amministrativo	1	C1		1
Istruttore amministrativo serv.sociali	0	C1		1
Autista polivalente	3	B3 part-time al 98%		0

Collaboratore amministrativo	1	B3		0
Esecutore amministrativo	1	B1		0
TOTALE	9			2
AREA VIGILANZA-DEMOGRAFICI-ATTIVITA' PRODUTTIVE	Dotazione esistente al 01.01.2020	categoria posti		nuovi posti previsti
Istruttore Direttivo	1	D1		0
Agente polizia municipale	5	C1		2
Istruttore amministrativo SS.DD.	1	C1		0
Istruttore amministrativo SUAP	1	C1		0
Esecutore amministrativo	1	B1		0
TOTALE	9			2

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Dotazione esistente al 01.01.2020	categoria posti		nuovi posti previsti
Istruttore Direttivo	1	D1		0
Istruttore Direttivo-serv.tributi	0	D1		1
Istruttore amministrativo contabile-economista	1	C1		0
Istruttore contabile	1	C1		1
Istruttore contabile serv. tributari	0	C1		1
Collaboratore	1	B3		0
Esecutore amministrativo	1	B1- Part-time 70%		0

TOTALE	5			3

AREA TECNICA E AMBIENTALE	Dotazione esistente al 01.01.2020	categoria posti		nuovi posti previsti
Istruttore Direttivo Ingegnere/architetto	1	D3		1
Istruttore direttivo	1	D1		0
Istruttore direttivo	0	D1		1
Istruttore tecnico edilizia privata	1	C1		0
Istruttore servizi ambientali	1	C1		0
Istruttore amministrativo	1	C1		0
Istruttore tecnico	0	C1		2
Esecutore amministrativo	1	B1		0
operaio manutentore	1	B1		0
Operaio comune	1	A1		1
TOTALE	8			5

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	Dotazione esistente al 01.01.2016	categoria posti		nuovi posti previsti
Istruttore Direttivo part-time al 44,44%	0	D1		1
TOTALE SETTORE	0			1

Categoria	Posti coperti	Posti complessivamente previsti	Costo teorico tabellare derivante dalla integrale copertura dei posti

	Part time	Full time	Part time	Full time	
DIR	-----				
D	1	6	2	8	230.649,00
C	0	13		21	481.389,00
B3	3	2	3	2	104.356,00
B1	1	4	1	4	95,129,00
A		1		2	35.029,00
TOTALE	5	26	6	37	946.552,00

4. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2020-2022:

Anno 2020

✓ **Tempo indeterminato:**

- N. 1 assunzione di Agente di Polizia Municipale full-time.

✓ **Tempo determinato:**

- n° 1 Istruttore Direttivo ex art. 110 D. Lgs. 267/2000 con contratto a tempo determinato per circa sei mesi per far fronte ad esigenze straordinarie in materia di pianificazione urbanistica.
- n. 1 Istruttore tecnico Cat. C a scavalco per circa due mesi per n. 9 ore settimanali

Anno 2021

- ✓ **Tempo indeterminato:** Allo stato attuale non è prevista assunzione a tempo indeterminato.

✓ **Tempo determinato:**

- n° 2/3 istruttori di vigilanza cat. C per far fronte alla temporanea ed eccezionale presenza turistica in alcuni mesi dell'anno (prioritariamente il periodo estivo e, tenuto conto delle risorse eventualmente disponibili, il mese di dicembre)

Anno 2022

- ✓ **Tempo indeterminato:** Allo stato attuale non è prevista assunzione a tempo indeterminato.

✓ **Tempo determinato:**

- n° 2/3 istruttori di vigilanza cat. C per far fronte alla temporanea ed eccezionale presenza turistica in alcuni mesi dell'anno (prioritariamente il periodo estivo e, tenuto conto delle risorse eventualmente disponibili, il mese di dicembre)

5. **di dare atto** che nell'anno 2020 verranno completate le assunzioni programmate nell'anno 2019 e precisamente:

DELIBERA DI GIUNTA n.43 del 22-04-2020 COMUNE DI CASTELSARDO

N.	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista Trattamento economico fondamentale (CCNL 2016/18)	Regime	Note
1	D	Istruttore Direttivo tecnico	Concorso	€ 34.418,72	F.T.	
2	C	Istruttore servizio tributi	concorso	€ 31.693,33	F.T.	
3	C	Istruttore tecnico	Mobilità art. 30 d.lgs. n. 165/2001	€ 31.693,33	F.T.	

6. **di dare atto** che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
7. **di stabilire** che, fermi restando i molteplici vincoli vigenti di finanza pubblica, l'ente potrà prevedere nella programmazione pluriennale del fabbisogno del personale eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato, tenuto conto delle accertate capacità assunzionali;
8. **di dare atto** che è pervenuto da parte del Revisore dei Conti il relativo parere favorevole, ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.448/2001 che attesta il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa prevista dall'art.39 della L.449/1997 nonché ai sensi del comma 10 bis dell'art.3 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella Legge 114/2014, in quanto non vi è un incremento della spesa;
9. **di trasmettere** il presente documento di programmazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, alla R.S.U. per apposita informativa, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018 "Funzioni Locali";
10. **di trasmettere** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 69, legge n. 350/2003, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al dipartimento della Funzione Pubblica.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il SINDACO
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 24-04-2020 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Anna Maria Giulia Pireddu
È stata comunicata, con lettera n. 5688 in data 24-04-2020 ai capigruppo consiliari	F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo, li 24-04-2020

Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu